

REGIA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

---

INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1912-1913

---

DISCORSO

PRONUNZIATO DAL PROCURATORE GENERALE

LODOVICO MORTARA

SENATORE DEL REGNO

NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEL 9 NOVEMBRE 1912




ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

—  
1912



3

## LA GIUSTIZIA

### NELLO STATO DEMOCRATICO

---

Nella prima riunione giudiziaria che succede al periodo dell'alternato riposo feriale, ciascuno si allieta risalutando i colleghi a cui l'avvince consuetudine di lavoro, resa più cara dalla concordia dei nobili intenti. La recente legge che conferiva a questa riunione l'impronta di solennità attribuita per lo innanzi all'assemblea iniziale del nuovo anno, porge a me gradita opportunità di rivolgermi in pubblico il saluto cordiale, confermatore dei sentimenti di fraterna solidarietà che lega al vostro il mio ufficio, signor Primo Presidente e signori colleghi. La presenza di ciascuno di voi all'adunanza d'oggi è presagio e testimonio dello zelo disciplinato, ossequente alle leggi, della coscienza serena e solidamente equilibrata, con cui vi apprestate di nuovo a compiere l'alto ufficio; poichè voi non ignorate qual valore abbia, nell'opinione del paese, anche ogni segno esteriore della prontezza e puntualità dei magistrati nell'adempimento dei maggiori e dei minori doveri.

\*  
\* \*

Volgendo attorno lo sguardo, noto la mancanza di volti amici che allontanarono da questa nostra famiglia cagioni liete o dolorose. A quelli che ci lasciarono per meritata promozione o per raggiungere altra sede desiderata, si estende il mio saluto in forma di ricordo affettuoso; e così a coloro che onoratamente godono il riposo dopo lunghi anni di lodata attività. Un mesto pensiero si eleva verso la memoria venerata degli estinti. Nel novero degli amici oggi compianti trovi posto, come merita, il carissimo Emanuele Basile, colpito da morte pochi giorni dopo che aveva depresso la toga presidenziale, lasciando vivissimo desiderio di sè in questa Corte che per più di venti anni ricevette decoro dalle sue virtù. La successione di lui toccò veramente al più degno, a Giovanni Pietro Capotorti, al quale rinnovo le affettuose manifestazioni che fui lieto di esprimere nel dì del suo insediamento. Intelletto lucido e colto, coscienza serena, animo mite e cortese, egli ben meritava di essere ridonato, nella qualità di presidente di sezione anziano, a questa Corte che lo aveva avuto fra i più stimati consiglieri e la sua dipartita aveva notato come perdita sensibilissima.

\*  
\* \*

La legge che variò la decorrenza dell'anno giudiziario era attesa da molto tempo e fu accolta con favore dalla magistratura italiana, che però, in quest'anno di singolare fecondità legislativa, aspettava dal Parlamento nazionale qualche provvedimento più cospicuo per i travagli e le

angustie fra cui è costretta a vivere e funzionare. Problemi molteplici e complessi, intorno ad un assetto soddisfacente dell'organizzazione giudiziaria, fino dall'alba del riscatto nazionale, sorsero e s'imposero alla ponderazione degli statisti e degli amici della giustizia. Non mancarono lena e buon volere attorno ad essi; le discussioni; i progetti, gli studi, le proposte d'ogni fatta, degli ultimi quarant'anni, formano una montagna a cui manca solo la consistenza della materia per servire alla scalata dell'Olimpo. Non poche leggi furono votate e applicate; intorno a ciascuna aleggiò per pochi istanti la lusinga che contenesse la magica parola apportatrice del perfetto ordinamento della giustizia. Lusinga di pochi istanti, che andò sempre delusa, poichè un fato implacabile a tutte sovrastava, condannandole a rendere peggiore la situazione che miravano a restaurare, mentre il bisogno e l'urgenza dei rimedi dichiaravansi mano mano più acuti e impellenti.

Talune cause accidentali fecero più grave il malessere della magistratura. Disegni di riforme che parevano promettere rialzamento di dignità, maggiore decoro di trattamento economico, semplificazione e miglioramento di funzioni, incontrarono insuperabili ostilità negli interessi che sentironsi minacciati; interessi estranei alla giustizia e alla magistratura, ma molto influenti sulle decisioni del Governo e del Parlamento. Indi la necessità di ripieghi mediocri, di restrizioni meschine, in ogni programma di nuove riforme. Il miglioramento economico, riconosciuto e proclamato da molti ministri come impegno di onore della nazione verso i suoi giudici, fu dilazionato, polverizzato, ridotto a misura derisoria. Temi vide cangiato il peplo lucente in ruvido sacco; e fu rimandata, mendicante divina, a implorare la munificenza dei severi guardiani

dell'erario, quando i suoi legittimi tutori si confessarono impotenti ad adempiere le magnifiche promesse. I magistrati, fatti strumento passivo, per non dire vittime, di concezioni eccessivamente materialistiche, ne subirono lunga umiliazione, oltre il danno. La consapevolezza dei propri alti doveri non potè imporre silenzio a rimostranze legittime. Come suole accadere, una volta che le lagnanze trovarono la via della pubblica manifestazione, furono talvolta espresse con qualche vivacità di accento, che, se pur non sia da approvare, non deve essere ascritta a torto collettivo dell'ordine giudiziario nè può essere giudicata con equità da chi non misuri la colpa che ne spetta allo Stato per il difetto dei suoi provvedimenti, e non consideri il beneficio delle circostanze attenuanti largamente meritato da quei pochi ai quali, in ogni modo, è lecito dirigere rimprovero individuale.

Oggi il disagio è tale da imporre seria preoccupazione a chi nei congiunti ideali della patria e della giustizia affisa il pensiero anelante un avvenire radioso. Dichiarare questa preoccupazione è particolarmente doveroso a me che dedicai gli studi giovanili e l'opera dell'età virile, negli scritti e nella cattedra, al culto di quegli ideali, e poi, nell'età matura, offersi la mia attività al loro servizio, giungendo a questo posto che dà alla mia parola ben altro valore da quello che la mia persona potrebbe conferire.

+ La preoccupazione non deve far velo alla serenità dell'indagine. Il problema dell'organizzazione giudiziaria è prima di tutto un problema di scienza politica, avendo per oggetto una funzione di sovranità. Questo problema bisogna proporre esattamente e si stabilirà così la prima condizione indispensabile per la sua corretta risoluzione.

\*  
\* \*

Noi parliamo quotidianamente di giustizia e di giudici con la convinzione che l'oggetto del nostro discorso sia rimasto immutato attraverso i secoli; e che non altrimenti da noi codesto oggetto considerassero, nei loro pensieri e nei loro discorsi, i padri del nostro diritto, i romani; forse anche, prima di loro, i Greci, i Fenici, gli Egiziani, gli Assiri, e altri più lontani antenati. Questo è errore volgare che non attende di essere oggi rivelato; la scienza lo conosce e lo evita da lunga pezza; ma esso vive nell'opinione comune ed esercita una influenza abbastanza nociva.

La funzione giudiziaria è funzione di sovranità; perciò fa parte essenziale di un sistema politico; secondo l'indole del sistema può avere non solo differenza di caratteri esteriori e di forme d'esercizio, ma anche diverso contenuto, ed esigere necessaria differenza di organizzazione.

Molto di frequente si è confusa, e si confonde, la nozione generale della giustizia, reggitrice dei rapporti sociali, con quella dell'ufficio particolare della magistratura, alla quale certamente non spetta di instaurare la giustizia in tutta l'infinita teoria delle umane relazioni, ma appartiene il più ristretto e modesto ufficio di ristabilire o ricondurre sotto l'ombra protettrice della giustizia taluni rapporti o fatti, che deviando dal regime normale si manifestano in opposizione ai principii osservati comunemente come espressione della giustizia.

La giustizia è essa medesima un concetto del tutto relativo e per sua natura mutevole. La migliore definizione la dice: volontà perpetua e costante di attribuire a

ciascuno il suo diritto. Ma che cosa sia il diritto di ogni singolo uomo non potè definirsi se non parafrasando un concetto di evidente relatività: il diritto è condizione di rapporto fra le varie attività cooperanti nel consorzio civile, che determina in questo le condizioni di stabile e pacifica convivenza. Perchè da parecchi secoli famiglia e proprietà sono i cardini principali delle relazioni in seno alla società civile, è invalsa l'opinione che la conservazione e la difesa di questi due istituti formi il nucleo centrale della nozione della giustizia. È palese la transitorietà di un concetto, che non ha presieduto sempre nel passato, e potrebbe cessare di presiedere nel futuro, sia pure remoto, la vita sociale. Ma poichè da secoli queste sono le linee concrete fondamentali della nozione di giustizia, è agevole riflettere che la conservazione e la difesa della famiglia e della proprietà sono in primo luogo, e con più vera e larga efficacia, garantite dalla spontanea concordia della volontà di tutti, o dicasi pure della grandissima maggioranza dei consociati se vogliamo riserbare libertà alle opinioni discordi. È la volontà generale che ha prodotto le leggi regolatrici dei due istituti e ha conferito ad esse quell'autorità in grazia della quale ottengono normalmente osservanza spontanea; è la volontà generale che rende legittima l'azione di un potere esteriore incaricato di applicare sanzioni repressive e restauratrici contro atti individuali e singoli fatti che attentino, in taluna sfera di relazioni particolari, la compagine di cotali istituti. Del potere sanzionatore è appunto investita l'autorità giudiziaria, onde si comprende che non è in esso tutta la giustizia, nè la sola giustizia, bensì solamente una parte e una maniera di applicazione di quelle norme che la società riceve e accetta come norme di giustizia.

Ed è applicazione ai casi di eccezione; imperocchè, se quei fatti che ora siamo abituati a considerare violatori del diritto, divenissero comunque la regola generale o prevalente della condotta umana, le basi del diritto sarebbero da quel momento mutate; e quel che oggi appare ingiusto dovrebbe dirsi, invece, giusto.

Malgrado che questo ragionamento, semplice e logico, ne riduca le proporzioni, l'ufficio dell'autorità giudiziaria ha nella coscienza pubblica una importanza grandissima per due principali motivi: in primo luogo, perchè coll'impedire o reprimere le singolari violazioni del diritto, che sono altrettanti fenomeni antisociali, preserva incessantemente la vita della società da minaccia e da pericolo; in secondo luogo, perchè gli impulsi o le tendenze individuali a uscire con la propria attività dall'orbita del diritto subiscono senza dubbio un freno efficacissimo nella suggestiva considerazione del danno irreparabile che incontra colui il quale provoca contro di sè una condanna giudiziaria.

Dopo avere accertato, adunque, quale sia esattamente la parte di giustizia ond'è costituita la finalità dell'ufficio giudiziario, conviene riconoscerne la somma dignità, che rende ragione perfino di certe consuete iperboli che sembrano travisarne il carattere. E conviene pur riconoscere la necessità immanente che esso esista e spieghi un'autorità in certo senso assoluta, capace di essere attuata mediante coercizione, nei singoli casi in cui questa sia condizione concreta per il ristabilimento del diritto violato.

La concezione generica del rapporto fra l'ordinamento giuridico e la funzione giudiziaria è di tutti i tempi e di tutte le civiltà. È per questo motivo che noi parliamo di giudici e di giustizia, come dicevo dianzi, senza sospettare che vi sia differenza fra l'oggetto del nostro discorso

e quello che potrebbe esserne tema in tempo o in regime politico molto diverso dal nostro. Ma per scorgere quale sia la differenza e come sia importante, basta una breve riflessione.

Ho parlato degli istituti della famiglia e della proprietà, come fondamentali nell'ordinamento giuridico. La necessità di essi e della loro difesa è ammessa, come elemento precipuo della convivenza civile, tanto in regime politico di assolutismo come in regime di democrazia. Ma prima ancora della famiglia e della proprietà, la vita e la libertà di ogni membro della consociazione costituiscono l'elemento essenziale, vorrei dire il protoplasma, di un sicuro ordinamento della convivenza civile; non si può immaginare fatto antisociale più grave dell'attentato alla vita e alla libertà individuale. Questa affermazione non suscita neppure l'ombra del dubbio in noi; ma la storia ben conosce forme politiche, lungamente vissute, nelle quali, se la legge e il pubblico potere furono diligenti custodi degli istituti della famiglia e della proprietà, non collocarono la vita e la libertà dei cittadini sotto una protezione egualmente ferma e costante, troppo spesso arrogandosi l'autorità dominatrice il diritto supremo di disporne e di manometterli, con la sanzione pura e semplice dell'arbitrio presidiato dalla forza onnipotente.

Oggi la garanzia della libertà dei cittadini non è solamente il postulato primordiale della civile convivenza, ma è molto di più; perchè la qualità di cittadino e la condizione di libertà includono la garanzia di una somma di poteri individuali, denominati diritti politici, che rappresentano la partecipazione diretta o indiretta del cittadino alle funzioni di sovranità; e, mentre sono frazioni o elementi primi di un diritto o potere collettivo sociale,

esercitano pure di fronte alla organizzazione di questo potere collettivo, cioè di fronte allo Stato, una funzione limitatrice, dovendo mantenersi la attività del potere pubblico entro l'orbita che le è segnata dal diritto politico del singolo. Questa limitazione è anch'essa divenuta un fattore dell'ordinamento giuridico; imperocchè nella nozione dello Stato libero non vi è potere che non abbia carattere e funzione di diritto, cioè di facoltà misurata nella giusta proporzione che serve alla vita del consorzio civile. Indi la conseguenza che i diritti politici dei cittadini, materia sconosciuta nei tempi e luoghi di sovranità assoluta, non possono, nello Stato libero, essere violati senza che si produca con questa violazione un minaccioso fenomeno antisociale; o, in altre parole, senza che sia necessaria una sanzione reintegratrice dell'ordinamento giuridico.

Chi garantisce la vita e la libertà dei cittadini, in modo assoluto, contro qualunque violenza che derivi da opera privata d'altri uomini, o da abusi del pubblico potere? Chi garantisce il diritto politico del cittadino, contro le possibili manomissioni o violazioni degli organi investiti di potere?

Ognuno scorge come si delinei attraverso a queste domande una differenza assai ragguardevole tra la funzione giudiziaria di uno Stato e di un'epoca, e quella di altro Stato e d'altra epoca. Ma per tratteggiarla interamente occorre guardarne un altro aspetto.

Nel reggimento politico assoluto la fonte di ogni autorità è sempre il principe, comunque varii la genesi attribuita al potere sovrano. La volontà di lui è sorgente di giustizia, nel senso più ampio, perchè essa crea, definisce, mantiene, o modifica, l'ordinamento giuridico. Questo deve

essere rispettato perchè tale è la volontà del principe; l'incarico che ha il giudice di riparare le particolari violazioni e punirne gli autori è delegazione di suo potere. E poichè la violazione dell'ordinamento giuridico, come atto di disobbedienza o fellonia, è offesa alla volontà del principe, è logico che la giustizia assuma la figura di vendetta del principe; tale fu il suo carattere per parecchi secoli, in materia penale, presso alcuni popoli.

D'altronde la volontà del principe assoluto non è sempre la cattiva volontà di un crudele tiranno. Il principe assoluto desidera ordinariamente la tranquillità dello Stato, la sicurezza degli averi, la incolumità dei sudditi, confondendosi in tutto questo l'interesse generale col suo particolare. La tranquillità del suo dominio è tanto meglio assicurata quanto maggiore è l'autorità delle sue leggi e dei suoi giudici. Questi, nei governi assoluti si sentono forti, dinanzi al popolo, di tutta l'autorità del sovrano che in loro riflettesi; perciò non è raro che la storia registri esempi di fermezza, imparzialità, rettitudine nell'opera di tali magistrati desiderosi di acquistare merito come ministri di un principe giusto; e quegli esempi sogliono suggerire ai *laudatores temporis acti* evocazioni inopportune. Inopportune, perchè l'autorità di siffatti giudici, pienissima di fronte al popolo, è nulla di fronte al sovrano. La giustizia obbiettiva, eguale per tutti, funziona fino che a lui piace e che egli lo consente. Sopra la sentenza del giudice sta il rescritto sovrano, che la revoca, e crea una regola speciale e parziale di diritto nuovo per il caso o per la persona che il principe vuole favorire od opprimere a suo talento. Nella giurisdizione penale l'opera delle magistrature nei governi assoluti ha memorie assai meno brillanti che nella giurisdizione civile; la ragione ne è ovvia; sì

che, l'esempio eccezionale di qualche giudice che abbia rifiutato di porporre il dettame dell'onesta coscienza al debito dell'obbedienza, nel condannare le vittime del dispotismo, potè essere celebrato come un fasto della magistratura, dimenticandosi che in contrasto a quell'esempio isolato sta la triste condotta di tanta schiera di magistrati asserviti nel corso dei secoli ai voleri e agli interessi delle signorie politiche.

La organizzazione giudiziaria nel governo assoluto è una gerarchia, che per serie più o men lunga di gradi mette capo al principe; e nella serie ascendente dei gradi, con aumento corrispondente di autorità e di remunerazioni, offre prospettiva di premio ai più zelanti e, talvolta, per fortuna, ai migliori. Io rammento, non censuro; chi può mai censurare la storia? Nei governi assoluti la funzione giudiziaria ebbe pregi e difetti, determinati gli uni e gli altri dall'indole stessa delle istituzioni politiche di cui faceva parte; e dalla qualità di queste istituzioni trasse pure l'adattamento organico in gerarchia schematicamente uniforme, quale pervenne fino a noi.

Avendo agio e motivo di analizzare l'esercizio della funzione giudiziaria nella varietà delle istituzioni politiche dei tempi andati, sarebbe facile dimostrare che sempre il carattere e gli interessi rappresentati in queste diedero a quella impronta e adattamento organico. Basta accennare a quel che furono le giurisdizioni feudali; basta rammentare che quando il fulcro dell'azione di governo fu poggiato nel dominio delle coscienze, la persecuzione del pensiero libero e della fede religiosa diventò ufficio prevalente dei giudici; e per necessaria coerenza, la organizzazione adattandosi a quell'ufficio, i tribunali furono occupati o dominati da uomini di chiesa e dalle gerarchie

della chiesa trassero la loro disciplina. Quel che oggi pare a noi cagione di obbrobrio, fu inteso allora come adempimento di altissimo indefettibile dovere e fu palesemente un prodotto naturale delle istituzioni politiche.

L'Europa ha incominciato nel secolo scorso la sua evoluzione politica dal governo assoluto ad una nuova forma di democrazia, della quale tutti riconosciamo essere venuto il tipo e l'esempio dall'Inghilterra. Per questa nuova forma di democrazia, si credette da principio che valesse come segno caratteristico fondamentale la massima della divisione dei poteri, intorno alla quale molto si affaticarono uomini politici e uomini di scienza, verificandone alfine la poca consistenza e la non sostanziale importanza. Onde ha perduto gran parte del suo interesse anche la disputa, nudrita per lunghi anni, particolarmente in Francia, sul tema se la funzione giudiziaria abbia titolo di autonomia tra le funzioni di sovranità o sia parte della esecutiva. L'alleanza cooperatrice di tutte le funzioni necessarie ad instaurare e mantenere l'ordinamento giuridico secondo la finalità dello Stato libero, è concetto che ormai non dà luogo a discussioni. La finalità è chiara e sicura; i mezzi per garantirla si perfezionano secondo le lezioni del raziocinio e dell'esperienza; nè vi è oggi chi creda che la legge costituzionale dello Stato potrebbe uscire integra e immutabile dalla mente di un pensatore o dalle deliberazioni di una assemblea.

Attorno alla funzione giudiziaria, la nuova costituzione politica svolge due problemi: quale ne sia il compito e la posizione; quale debba esserne l'organizzazione. In altre parole, le due questioni sul contenuto della funzione e sull'adattamento dei suoi organi, in rapporto alle istituzioni politiche di cui fanno parte, si ripresentano e devono otte-

nere soluzioni parallele, con le necessarie differenze di sostanza e di forma, a quelle che ricevertero in passato.

Vi è una difficoltà gravissima, per il fatto che non abbiamo, in codesta materia, verun modello da studiare, imitabile in ciò che mostri di buono, o emendabile nei suoi difetti. L'Inghilterra ha fornito allo studio dell'Europa i modelli del regno costituzionale, del parlamento bicamerale, del governo di gabinetto, del controllo parlamentare sul governo, della responsabilità ministeriale, e infine del diritto elettorale progressivamente allargato, che sono i più cospicui elementi della organizzazione dello Stato democratico; ma non ha compiuto alcun ufficio di maestra per quel che concerne la organizzazione giudiziaria, anzi, neppure per quel che riguarda la funzione. L'Inghilterra, a dire le cose come sono, possiede un antichissimo organismo di giustizia formatosi lungo i secoli per effetto originario del compromesso fra il potere monarchico assoluto e le signorie feudali, stipulato con la magna carta del 1215. Quell'organismo, per virtù di costume, per autorità di tradizione, per merito di uomini, ha potuto soddisfare le maggiori necessità della giustizia civile e penale per molto tempo, anche dopo che l'Inghilterra, uscita dal sistema politico monarchico-feudale, ebbe iniziata e avanzata la propria evoluzione sul terreno della democrazia. La giurisdizione suprema della Camera dei lordi, il giudizio dei pari, la giurisdizione del re esercitata per mezzo delle sue corti sedenti esclusivamente in Londra, le altre infinite giurisdizioni speciali su materie di diritto comune, sono ben lontane da qualsivoglia analogia con una organizzazione sinceramente democratica. La fortuna della loro sopravvivenza è dovuta in gran parte, come tutti sanno, alla mancanza di codificazione del diritto che circonda di alto

prestigio i vetusti organismi giudiziari quali custodi delle massime consolidate dalla pratica secolare, e alla fiducia ossequente del paese nella loro autorità. Per altro, se molti ammirano la venerabile e grandiosa macchina, nessuno è cieco intorno ai grandi difetti del suo funzionamento; e se in pratica qualche adattamento, per grandi linee, si è verificato, onde la magistratura inglese appare tutrice del diritto individuale per quasi tutta la estensione richiesta dalle moderne relazioni fra il cittadino e lo Stato, cadrebbe in delusione chi cercasse di costruire nel diritto pubblico inglese la teoria del rapporto fra la funzione giurisdizionale e le altre funzioni di sovranità sopra criteri sistematici stabilmente accolti e precisamente formulati.

Quanti sono fra noi, che udendo narrare dei quasi favolosi stipendi di certi magistrati inglesi, ai quali lo Stato paga in un anno quanto non guadagna in tutta la vita un giudice italiano o francese, credono provato irrefragabilmente che l'Inghilterra possieda l'ideale perfetto dell'amministrazione della giustizia! Costoro non sanno che le alte corti inglesi e le loro cancellerie sono fucine piene di mistero, in cui si manipolano farraginose, eterne, incomprendibili formalità; che i litiganti vi lasciano talvolta il loro patrimonio, senza veder definita la lite; che l'opera personale del giudice è quasi insignificante, di fronte alla gran mole degli affari, ed è soverchiata da quella dei mille subalterni e coadiutori che a loro volta traggono lucri cospicui da un lavoro infecondo, quasi parassitario; che la inettitudine e i danni della organizzazione ufficiale della giustizia inglese han dato vita e prosperità a istituzioni libere, d'indole arbitrale, preferite oggi su larga scala dagli uomini d'affari e patrocinate dalle Camere di commercio e dai grandi istituti commerciali. Vero che tutto questo

riguarda la giurisdizione sul diritto privato; la giustizia in materia penale procede in ben altro modo; sulla radice feudale del giudizio *dei pari* sono cresciute evolutivamente forme di istruzione e di procedimento che armonizzano abbastanza col regime democratico. Nondimeno, il costume e l'educazione dei popoli latini male si presterebbero a ricevere ordinamenti analoghi; nè, ricevuti, potrebbero dare fra noi buoni risultati. Dubito altresì che l'esperimento dei metodi giudiziari inglesi non incontrerebbe troppo lieto consenso nei nostri pubblici, abituati in tale materia a un eccesso di sentimentalismo del quale quei metodi sono l'antitesi perfetta.

Da ottanta anni, cioè dalla prima grande riforma elettorale, l'Inghilterra si è posta sul cammino della democrazia; da quarant'anni quella nazione ha avvertito il bisogno di iniziare una politica giudiziaria conforme allo spirito delle sue istituzioni; in questo periodo di tempo, non lungo in verità per la difficile impresa, essa è venuta smuovendo alcune pietre del vecchio edificio, sostituendole con materiali nuovi; e ha pure operato qualche aggiunta e modificazione nell'antica struttura. Ma un concetto politico generale e definitivo circa l'ordinamento della giustizia non fa ancora parte del programma e del patrimonio della democrazia inglese.

L'impresa potè sembrare più agevole per la democrazia americana degli Stati Uniti del Nord, che, fra una popolazione di civiltà antica e di libertà politica appena nascente, fu chiamata a stabilire una costituzione nuova, senza ingombro di precedenti storici o d'interessi tenacemente abbarbicati a vecchie istituzioni. Sarebbe difficile negare, infatti, che il sistema del giudice elettivo e temporaneo

apparisca più consono di ogni altro all'indole dello Stato democratico.

Tuttavia la prova delle libere repubbliche transatlantiche è durata abbastanza per provocare molti dubbi sulla bontà del sistema. Sia per difetto intrinseco, o, come inclino a credere, per difetto nei metodi di applicazione e per colpa degli uomini nei quali s'incarna, quel sistema sembra pesare come incubo fatale sulla giustizia americana; se il paese soffre danno minore di quanto ne avrebbe uno Stato europeo, anzi, se in qualche luogo si è ottenuto un discreto adattamento malgrado i vizi e difetti, lo si deve a concorso di particolari condizioni economiche e sociali singolarmente propizie, che in Europa non si ripetono.

Quanto alla Francia, la grande rivoluzione, rovesciando tutte le istituzioni della monarchia, tentò subito una ricostruzione dell'ordinamento giudiziario. Ma, se fu geniale e felice, in armonia con gli altri elementi della nuova sovranità, la creazione della Corte di cassazione, assisa sopra un alto criterio politico che le diede forza per imporsi attraverso le vicissitudini sofferte dalle altre libere istituzioni fino al 1870, non riescì egualmente l'impresa per il resto. L'organizzazione giudiziaria francese sostenne vicende agitate nei primi anni della rivoluzione; ben presto, sotto la mano di un despota illuminato e potente, riprese la consueta forma delle magistrature nei reggimenti assoluti: una gerarchia di funzioni, di gradi e di stipendi, nella quale gli avanzamenti possono premiare il merito, ma possono anche contrassegnare la benevolenza delle supreme potestà politiche, la quale per solito non è testimonianza di quella specie di merito che onora davvero il giudice. Per di più la Francia non seppe da principio, non poté in se-

guito, definire il problema generale dei limiti della funzione giudiziaria, ossia dei rapporti fra questo e gli altri poteri. I legislatori della rivoluzione furono predominati esclusivamente da un ricordo e da un timore: gli abusi degli antichi Parlamenti e la eventualità che si rinnovassero. Perciò fu molto declamato, e fu energicamente provveduto, intorno alla salvaguardia del potere esecutivo e del legislativo contro le usurpazioni dell'autorità giudiziaria; ma si obliò che preme altrettanto, e più, in un libero paese, far servire la funzione dei giudici a salvaguardia delle libertà e dei diritti dei cittadini contro gli eccessi e le usurpazioni del potere esecutivo. La stessa storia politica francese della prima metà del secolo scorso trova in questo errore una parte di spiegazione. I governi semi-assoluti che succedettero alla rivoluzione, dal primo impero fino alla caduta del secondo, non avevano alcun interesse a correggerlo. La formola scolastica che il potere giudiziario è una branca, o un modo di attuazione, del potere esecutivo, era eminentemente propizia a quel genere d'istituzioni politiche e conforme alla loro natura. Solamente l'istituto unitario della Corte di cassazione, col mantenere integra l'altezza del suo ufficio e la fede alle nobili sue tradizioni, ebbe virtù di serbare viva e feconda la nozione che il potere giudiziario nella legge, ed unicamente nella legge, riconosce la fonte e il confine della sua autorità. La preziosa difesa non fu certamente di scarso valore; ma gli avvenimenti del 1870 e la instaurazione definitiva del reggimento democratico trovarono la Francia impreparata di fronte al problema di una politica giudiziaria confacente a simile reggimento. Non posto e non risolto l'importante problema, la Francia repubblicana seppe produrre solo, a parecchi anni di distanza, una legge di epurazione, che

parve atto di violenza, quantunque necessario. Dopo quella legge, molto si parlò e si parla di riforme; ma, per quanto mi sembra, non si riesce a vedere l'oggetto vero della questione e quindi non si giunge neppure a definirlo nella formola ampia ed esatta che ad esso conviene.

\*  
\* \*

Questa breve rivista conferma la grave difficoltà della materia. Per fortuna, in Italia, una fase d'indagini è felicemente sorpassata. Senza distinzione di scuole o di partiti, ci siamo trovati concordi nel definire, dopo interessanti dibattiti, l'estensione dell'ufficio giudiziario nello Stato democratico; e altrettanto concordi nel volere che per intero tale ufficio sia adempiuto. Le divergenze circa alcuni metodi e alcune forme, sono inevitabili; a mio avviso esse hanno carattere transitorio. Per le ragioni che già ho accennato, nello Stato libero, è più larga ed elevata la funzione che si attribuisce alla magistratura per la difesa del diritto. Senza giustizia, o contro la giustizia, può consolidarsi e prosperare il dispotismo; ma la libertà è condannata a perire. In libero regime non può essere caso eccezionale, che meriti fastoso ricordo, l'insorgere della magistratura contro arbitrii o illegalità dei pubblici poteri. Gli atti del Governo, in quanto appartengono alla sfera giuridica sono sottoposti al suo giudizio; e la repressione di quelli illegittimi o arbitrari è ufficio normale del magistrato. In Italia, fino dal 1865, la legge impose agli organi della pubblica amministrazione di uniformarsi alle sentenze dei tribunali ordinari in quanto avessero dichiarato la lesione di un diritto riconoscendolo violato da un provvedimento di quelle autorità; e fino da allora tutta la

materia penale e contravvenzionale fu devoluta al giudizio esclusivo della magistratura ordinaria, comunque potessero esservi interessati l'amministrazione o i suoi atti. Parimenti, fino da allora fu dato ai tribunali l'ufficio di negare esecuzione a qualsivoglia atto della pubblica amministrazione non conforme alle leggi. Per quanto non facesse l'eco della dottrina francese circa il pericolo delle usurpazioni del potere giudiziario, questo non parve tanto formidabile da dovervi sacrificare le guarentigie giurisdizionali giustamente considerate vero propugnacolo di libertà. Un progresso ulteriore fu compiuto con la legislazione del 1889, in virtù della quale abbiamo oggi tribunali, sebbene costituiti in ordinamento speciale, che porgono più diretta sanzione contro le illegalità e gli abusi di potere degli organi governativi. L'annullamento o la riforma di un decreto regio o ministeriale, mediante decisione di giudici, sarebbe stata per i legislatori della rivoluzione francese una ipotesi sovvertitrice di ogni principio democratico; al presente, fra noi, è un fatto normalissimo; e l'intelletto più saturo d'ortodossia giuridica e politica non dubita di riconoscerlo mezzo efficace di conservazione e difesa dei liberi ordinamenti. Io mi compiaccio di affermare che il progresso delle idee e degli istituti in questa materia sia stato più notevole in Italia che in ogni altro paese.

\*  
\* \*

Ma l'altra parte del problema è tutta da risolvere. Come si può adattare una organizzazione giudiziaria alle esigenze e alle finalità conferite a questa funzione in uno Stato democratico?

La questione non è puramente astratta; dovunque esi-

stono corpi giudiziari costituiti, interessi numerosi di persone sono stabiliti dentro e attorno ad essi; le difficoltà di una questione di principio si complicano e sono rese più gravi per tale circostanza; e non raramente avviene che, nel discutere il problema, la considerazione degli interessi pigli il sopravvento, deviando dalla logica dei principii. Che tutto questo conferisca al tema una difficoltà enorme, in ogni paese, non può dunque apparire nè strano, nè eccezionale.

La questione dei principii deve però sovrastare, in un esame obbiettivo, inteso a ricercare la verità. Elemento fondamentale della forza intrinseca di ogni pubblico potere è la opinione del popolo che quel potere sia legittimo in sè ed appartenga legittimamente a chi lo detiene. Anche la tirannide, anche l'assoluta dominazione teocratica, trovano in questa opinione la prima base della loro consistenza. Il valore dell'opinione medesima giganteggia nella democrazia, in cui non è possibile che la violenza mantenga in vita alcun potere. Il consentimento del popolo è quivi l'unico titolo di legittimazione di ogni autorità. Il potere regio o presidenziale riconosce il suo titolo nelle rivoluzioni o nei plebisciti, due modi diversamente solenni, in cui la volontà del popolo emette le sue più grandi affermazioni. Il potere parlamentare, dal quale si dirama e nel quale si impernia quello governativo, attinge e ritempra periodicamente nel suffragio elettorale la sua consacrazione; e, quanto più si sviluppa la naturale tendenza dell'organismo parlamentare-governativo ad assumere nello Stato tale vastità di funzioni da conferirgli quasi il privilegio della onnipotenza, tanto più è sentito il bisogno di consolidarne e allargarne la base con l'estensione del diritto elettorale. I senati ereditari, o vitalizi, vanno declinando

a semplici dignità onorifiche; e quando tentano qualche tardiva riscossa nel campo politico sono condannati a dare prova di loro fatale scadimento.

Il potere giudiziario, legittimo in sè come funzione necessaria di sovranità, è affidato ad organi creati da una legge. Sembra a primo aspetto che ciò basti a stabilirne la legittimità; ma la proposizione è inesatta. La legittimità, nel senso politico, dell'attribuzione di un potere di sovranità esige, non solo che sia conforme ad una legge, ma che il popolo intenda e riconosca trovarsi quell'organizzazione, che la legge ha creato, in armonia perfetta col carattere generale e con lo spirito delle istituzioni che lo reggono. Da questo punto di vista niuna democrazia potrebbe disconoscere la sincerità del metodo che rivendica al voto popolare il conferimento della potestà giudiziaria. Io non mi sento in grado di esaminare quali correzioni potrebbero apportarsi al sistema americano, per evitarne i cattivi risultati e per adattarlo alle condizioni sociali dell'Italia o di altro Stato d'Europa. Non indugio a riconoscere che le antiche democrazie ebbero pure, e con mirabile successo, celebri magistrature, legittimate nell'altissima autorità dalla elezione popolare. Accenno, appena, che la renitenza accentuata della pubblica opinione ad abbandonare il sistema della giuria nei giudizi penali, più che da altro sentimento può avere origine da quello della legittimità di una emanazione diretta, sia pure imperfettamente organizzata, della volontà popolare, nell'esercizio della giustizia penale. Credo indiscutibile che l'attuale forma delle organizzazioni giudiziarie negli Stati democratici d'Europa non abbia nulla di comune coi principii fondamentali della democrazia. In Inghilterra ha le apparenze e il contenuto di una oligarchia antiquata e

ingiustificabilmente privilegiata. In Francia è ancora alla dipendenza del potere governativo, non da altro freno moderato che dalla responsabilità politica del ministro, la quale per altro serve male a simile ufficio e spesso si presta a sanzionare l'arbitrio. Onde non manca ragione perchè il popolo dubiti della costante rigida imparzialità dei magistrati, pensando che il rendersi grati al Governo faciliti loro le vie delle promozioni e degli onori. Per colmo di iattura, non è infrequente che da quel sospetto prendano origine caluniose insinuazioni da parte degli interessati che una sentenza imparziale ha colpito. Così da origini opposte il veleno del discredito stilla senza posa a indebolire l'autorità della giustizia.

In Italia non stiamo meglio, forse stiamo peggio. Le leggi finora emanate non hanno potuto impedire che molta parte della sorte dei magistrati rimanga in potere del Governo; ma inoltre nell'opinione pubblica ha messo profonda radice il tristo preconcezzo che alla sbarra dei tribunali l'autorità politica di un parlamentare eminente dia maggiori probabilità di vincere che non la forza delle buone ragioni. La magistratura compie serena il suo dovere, mostrando di non accorgersi della quotidiana offesa di cui la gratificano i cittadini, poichè in sue mani non è il mezzo di rimuoverla. Mostra di non accorgersi, ma prova dolore ed amarezza grandi, poichè in verità nessuna manifestazione più aperta di dispregio e sfiducia potrebbe esserle inflitta.

La incongruenza e la intollerabilità di questa situazione furono avvisate; si desiderò rimediarsi, anche in Italia, particolarmente con le leggi del 1890 e del 1907, che furono due insuccessi, malgrado le civili intenzioni che le ispirarono. L'una e l'altra, con espedienti diversi,

mirarono ad isolare, per dir così, l'organizzazione giudiziaria, dandole una propria autonomia, anzi un proprio auto-governo. La nomina, legittimata esclusivamente da concorsi; le promozioni, automaticamente determinate dall'anzianità, ovvero conquistate per merito in base a giudizi pronunziati dallo stesso corpo giudiziario per mezzo di speciali commissioni o consigli, sembrarono modi genialissimi e sicuri per emancipare l'organismo giudiziario dalla soggezione al Governo. Ma, a prescindere dalla impossibilità di una emancipazione assoluta, e sorvolando alle cause secondarie per cui queste riforme non riescono al loro intento, anzi condussero a risultati contrari, è certo che l'isolamento del corpo giudiziario e il suo auto-governo, quando raggiungessero la più perfetta espressione, segnerebbero in quel momento stesso la inesorabile sentenza della illegittima sua costituzione. Imperocchè il popolo vedrebbe nella sua magistratura una casta chiusa, gli interessi della quale potrebbero essere in conflitto con quelli della nazione, cioè, con quelli della giustizia, che della nazione è interesse supremo. Lo Stato democratico non può adattarsi alla esistenza di un potere assoluto esercitato da un organismo non soggetto a controllo. Il potere giudiziario, nei singoli suoi atti è per necessità di sua natura un potere assoluto, come in altra sfera è assoluto il potere legislativo; bisogna dunque che i suoi organismi siano soggetti a qualche efficace controllo, e questo controllo deve uniformarsi alla indole e alle finalità delle istituzioni democratiche. L'antitesi evidente con questo programma, che è tanto agevole esporre quanto malagevole attuare, spiega l'insuccesso delle riforme del 1890 e del 1907. Quanto più il corpo giudiziario è rinserrato fra cancelli isolatori, tanto meno

si può sperare che la sua composizione migliori in conformità alle esigenze della funzione. L'esperienza lo ha dimostrato. I concorsi per le promozioni sembrarono una garanzia ideale; eppure il loro effetto deluse la nazione e scontentò la magistratura. Il naufragio di questo lodevole tentativo io attribuisco in modo specifico all'errore fondamentale di diritto pubblico che vi è inerente. I magistrati sono istituiti per amministrare la giustizia fra il popolo; ma ad essi non spetta altresì il potere di conferire gradi e promozioni ai propri colleghi. Altra cosa è che diano un parere d'indole tecnico-professionale, che può essere apprezzabilissimo. Ma la deliberazione è atto di potestà che, in questa materia, va oltre la sfera dei poteri legittimi dell'autorità giudiziaria nello Stato democratico. Non basta che al ministro sia riservata la facoltà di contraddire alla deliberazione, con la grave condizione, inoltre, di avere solidale nell'atto l'intero gabinetto. È manifesto che simile facoltà, se non rimane lettera morta, sarà esercitata per via di eccezione straordinaria. La regola, dunque, data dal sistema, è la tendenza a costituire la magistratura in particolare oligarchia, la quale attinge a se stessa la legittimità dei poteri che largisce, senza altro controllo, fra i propri membri. Che questa non sia affatto una istituzione sinceramente democratica pare verità intuitiva.

La nomina per concorso apparisce a sua volta un'ottima idea, in astratto. Ma i concorsi, fra giovani appena usciti dagli studi, oltre l'alea naturale di simili prove, contengono una formidabile incognita. Chi può predire se dalla giovane crisalide, ancora mal nota perfino a se medesima, uscirà l'angelica farfalla, il magistrato esemplare, acceso di santo zelo per la sua missione di giustizia, pronto a sacrificarle, con esercizio costante di abnegazione, la cura



dei profitti materiali; ovvero ne uscirà un mediocre, ambizioso, un pusillanime, o, peggio ancora, un inetto od indegno? La eliminazione pronta, senza transazioni improvide e senza scrupoli inopportuni, di chi sia moralmente o intellettualmente incapace, è esigenza severa, ma suprema, perchè la magistratura abbia diritto alla fiducia del popolo. Tutti sanno che l'attuale organizzazione non manca di discipline in proposito; ma è convinzione generale che quelle discipline non diano frutto. Nè serve a conforto la scarsità fortunata degli indegni, poichè bastano pochi individui per screditare tutto un corpo, quando la materia dell'indegnità è così sottile e delicata e ogni debolezza può essere giudicata una colpa. A ragione fu autorevolmente reclamato il controllo della pubblicità sui procedimenti disciplinari, onde sia arrestata la loro degenerazione mediante una garanzia che i nostri liberi ordinamenti, più che consigliare, impongono.

Vi è un altro aspetto, anche più importante, in cui si manifestano il vizio e il pericolo dei metodi vigenti. Io parlo della distribuzione delle funzioni giudiziarie. Pur chi non vive la nostra intima vita professionale può scorgere, con sufficiente rilievo, quale differenza vi sia tra le funzioni dei vari gradi ed uffici giudiziari, e intendere la necessità correlativa di attitudini proporzionate. Noi che dedichiamo ogni nostro atto e ogni nostro pensiero a questa vita, conosciamo a fondo quale e quanta diversità di doti d'ogni genere, ad eccezione di quelle morali, si richieda per la modesta e quasi paterna attività del pretore, o per quella del sagace e pronto giudice istruttore, per la direzione assennata e solerte di un collegio di giudici, o per la presidenza di una Corte d'assise; come sia profonda la diversità dell'ufficio di giudice d'appello

da quello di giudice della Corte di cassazione, tanto che taluno, eccellente per il primo, riesce appena mediocre per il secondo; come la preparazione al magistero della giustizia penale differenzi da quella per la giustizia civile; come tra la funzione giudicante e quella del pubblico ministero vi sia addirittura un abisso, improvvidamente colmato da una empirica disposizione, che a solo scopo di meccanico pareggiamento finanziario, indebolì il corpo del pubblico ministero e rende ogni giorno più raro l'avvento di funzionari che sappiano recare al banco della pubblica accusa le qualità di eloquenza, dottrina e misurata energia delle quali tanto si giova il prestigio di tutta la funzione giudiziaria. La legislazione dell'ultimo ventennio ha creato formidabili ostacoli alla selezione dei più adatti per i varii uffici, lasciando prevalere su ogni altro criterio l'automatica spinta all'avanzamento, per effetto della quale si passa da una funzione ad altra senza garanzia d'idoneità, anzi talvolta accompagnati dalla sicura previsione della non idoneità. Purchè la magistratura apparisse affrancata dalla soggezione al governo, questo risultato parve di lieve e trascurabile importanza, o nemmeno fu valutato.

Eppure fu ed è danno gravissimo. Una condizione per la quale, malgrado l'imperfezione delle attuali origini del suo potere, l'autorità giudiziaria può ottenere fiducia ed ossequio nel paese, è la chiara prova del corretto ed esemplare adempimento dell'opera confidatela. Or questo effetto appena diviene sperabile quando ciascuna funzione sia nelle mani dei migliori; quando ogni grado, ogni seggio giudiziario, sia occupato dal più adatto, cioè dal più degno. Se il caso presiede alla distribuzione degli uffici, ne deriva lo spiacevolissimo risultato, altresì, che uomini ec-

cellenti, i quali si dimostrerebbero meritevoli di stima e fiducia, sol che avessero in assegno la funzione per loro più acconcia, espongano sè e la giustizia a censure o denigrazioni per cui non mancano esteriori circostanze giustificatrici.

Non tacerò esservi, nelle tendenze e nei risultati della legislazione così infelicemente provata, un sostrato economico, come suole esservi in tutti i fenomeni sociali. Costituita in gerarchia vasta e numerosa, con retribuzioni oltre misura modeste, la funzione giudiziaria attrae solo, di regola, i timidi o i mediocri, mentre gli arditì e i forti si danno a tutt'altre forme di attività, con la speranza di rapidi guadagni e con la libera scelta del luogo di residenza, della specie del lavoro, oltre la indipendenza materiale.

Gli stipendi giudiziari vanno crescendo, sia pure con ritmo umilissimo, mano mano che si ascende nella gerarchia. Così accade che alla originaria mediocrità dei reclutamenti si intrecci ed accompagni la lotta per avanzare nella scala delle funzioni, all'intento molto umano, di migliorare lo stato proprio e le condizioni famigliari. Nulla di meraviglioso se, di questa guisa, le leggi che sotto la pressione di simili interessi hanno protetto l'anzianità, o largheggiato di favore verso sistemi automatici d'avanzamento, producono effetti tali da far sentire incessante il bisogno della loro correzione.

\*  
\* \*

Se il compito poderoso di una riforma integrale, che risolva l'alto problema politico della legittima istituzione dell'organismo giudiziario in regime di democrazia, non

può essere affrontato senza meditato studio e lunga preparazione, saranno intanto bene augurate quelle riforme che in base alle lezioni della esperienza diminuiscano qualcuno dei maggiori inconvenienti prodotti dalla legislazione attuale. Potrà dubitarsi che, fino a quando la magistratura non veda risoluto il problema fondamentale, debba rimanere press'a poco nella misera condizione dell'inferma che tenta avere tregua alle sue doglie col dar volta fra le piume. Ma fosse pure una tregua; finchè non si può ottenere guarigione, anche la sosta del male è un profitto da non ricusare. Da altra parte, siccome le riforme istituzionali non si possono compiere in modo rivoluzionario, quando grossi nuclei di rispettabili interessi ne sarebbero travolti, si deve desiderare che la esatta percezione delle finalità maggiori e del più alto contenuto del problema serva di guida e d'ispirazione a una serie di riforme progressive mercè le quali sia dato avvicinarsi gradatamente alla meta ideale.

7  
Nel progetto che l'onorevole ministro di grazia e giustizia presentò al Parlamento sulla fine dello scorso anno, mi è sembrato che non manchino elementi pregevoli ed anche utili per il fine ora indicato. Un complesso di disposizioni tende a specializzare i magistrati nelle funzioni e negli uffici a cui sono più adatti e a impedire che l'interesse privato dell'avanzamento sorpassi quello pubblico della destinazione dei migliori alle funzioni cui sono più idonei. I concorsi per le promozioni sono messi in disparte. L'anzianità da sola è titolo per ottenere migliore stato economico, non per la conquista di gradi superiori. La selezione per gli uffici del pubblico ministero ricomincia ad essere oggetto di cure. La necessaria, per quanto ingrata, diminuzione di alcuni limiti dell'età legale di ser-

vizio, concorre a attenuare quella apparenza di monopolio della funzione giudiziaria che più acutamente contrasta col concetto democratico dell'attribuzione di poteri sovrani.

È giusto perciò il voto che la cura amorevole e diligente dell'onorevole ministro sia rimeritata dall'approvazione della Camera dei deputati al suo progetto.

\*  
\* \*

Ho creduto non vano parlare in questa adunanza di un tema che, se non appartiene all'ordinario programma di simili assemblee, non parrà estraneo e indifferente ad esse. I giudici italiani sono i primi a desiderare che la loro alta funzione sia ripristinata in quella nobiltà di stato che sola le conviene. Se una crisi storica avventuratisima, travolgendo e mutando le basi della sovranità, ha scalzato quelle su cui assidevasi dianzi l'autorità del giudice, la magistratura certamente non è responsabile della deficienza o del fallimento delle leggi di riforma applicate finora all'ordinamento giudiziario. Servi del loro dovere, fedeli ministri della legge, i giudici consacrano il meglio della loro intelligenza, e tutta la loro coscienza, all'esercizio della giustizia; se l'errore è inseparabile da ogni opera di uomini, non può pretendersi infallibile il magistrato; basta che egli, sotto l'usbergo della buona e diritta volontà faccia tutto quanto può per pronunciare giudizi esatti. Perchè sia realizzato l'assetto organico della giustizia, quale lo vagheggia ogni amico di civiltà, è però necessario che resti aperto e presente agli occhi di tutti il vero problema fondamentale, fino a che la sua risoluzione sia raggiunta. Il giorno in cui l'autorità del giudice sarà at-

tinta direttamente alla legittima fonte di ogni potere sovrano in democrazia, e la giustizia sarà con savia cautela assicurata contro i pericoli che potrebbero insidiarla, quel giorno segnerà una pagina memorabile nella storia dell'incivilimento, perchè una nuova preziosa conquista sarà stata fatta dai popoli nel campo della libertà; e tutto il sistema delle libere istituzioni avrà ricevuto nuova forza e potente presidio. Quel giorno la magistratura si sentirà finalmente in tutto degna del suo ufficio, che potrà esercitare con fierezza inflessibile, forte di un'autorità schietta, che riconoscerà nella legge il solo moderatore, nella vigile coscienza della cittadinanza il solo legittimo sindacato.

Tale giorno auspicato è probabilmente ancora lontano. Non mi stupisco se molti lo pensano, o lo sperano, più che lontano, fantastico miraggio destinato a rimanere nel mondo dei sogni. Ma la libertà ha fatto sotto i nostri stessi occhi conquiste ben altrimenti prodigiose e inaspettate. Io ho fede che anche questa sarà compiuta. La democrazia di tutto il mondo l'attende e coi suoi voti l'affretta. Non sembrerà troppo orgogliosa l'aspirazione che l'aurora vagheggiata sorga all'orizzonte della nostra patria diletta, la quale alle antiche tradizioni di libertà, suo retaggio immortale, va intrecciando la confidente, larga e leale accettazione dei nuovi principii della moderna democrazia. È raro, in verità, e forse unico, l'esempio di un paese nel quale la magistratura, per quanto costituita su base schiettamente democratica, potrà sempre con tranquilla coscienza amministrare la giustizia in nome del re, senza antitesi o contraddizione di alcun genere. Imperocchè rara, se non unica, è la fortuna dell'Italia, che ha un principe colto e illuminato, il quale con l'agile intuizione e la sicura assennatezza promuove

e seconda ogni franco e ardito progredire delle istituzioni democratiche. Il nostro Re ha compiuto il voto fatidico del suo grande Avo, conciliando la stabilità della monarchia col non interrotto avanzare della democrazia sul cammino della libertà. A Lui rivolgendo il pensiero, per chiedere, secondo la formola usata, che Sua Eccellenza il Primo Presidente dichiarì aperto nel Nome Augusto il nuovo anno giudiziario, rammento con profonda commozione il fremito di sdegno e il palpito d'amore da cui fu scossa l'Italia alla triste novella che un sanguinario degenerato aveva messo in pericolo la preziosa e a noi cara esistenza, forse fatta salva soltanto dalla eroica devozione d'un soldato valoroso. Quel palpito d'amore rinnovò il patto indissolubile fra la nazione ed il Re, provato e consolidato in questo anno memorabilissimo di rinvigorite energie e accresciuta dignità della patria. Al Re amato, nella imminenza del suo dì natalizio, si innalza più fervido l'augurio e il saluto reverente della magistratura italiana.

---